

OGGETTO: L.R 3/2010 – DPCA 90/2010 – L.R. 12/2011: autorizzazione all'esercizio in favore della Associazione Raggio di Sole – Onlus, (p.IVA 03523381006), sede legale via Publio De Tommasi, 21, Roma, in qualità di gestore del centro di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 denominato “ Associazione Raggio di Sole Onlus”, sito in via Publio De Tommasi, 21, Roma e relativo accreditamento istituzionale.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera di Giunta regionale del 22/3/2013, n. 53: “Modifiche del regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, concernente: Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”, e successive modificazioni;

VISTO l'atto di organizzazione del 09/04/2013, n. A03015 concernente: “Conferma delle strutture organizzative di base denominate “Aree” ed “Uffici” ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del regolamento regionale n. 2 del 28 marzo 2013 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale);

VISTA la Determinazione Regionale n.B03071 del 17 luglio 2013 recante “Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria”

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, dr. Nicola Zingaretti, l'incarico di Commissario ad acta per la prosecuzione del vigente piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO, altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2013 è stato nominato a decorrere dal 7 gennaio 2014 il dr. Renato Botti subcommissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

VISTO il Decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii. concernente: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23.10.1992, n. 421”, in particolare art. 8 quater, comma 1 e comma 2 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. che recitano:

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

1. *“L’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti...”*

2. *La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies ...”*

VISTA la legge 3 marzo 2003, n. 4 concernente: “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”

VISTO il Regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 concernente: “Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi

VISTO il DPCA n. 15 del 27 gennaio 2014 concernente: “attività riabilitativa territoriale rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale (centri di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78). Terminologia di riferimento per l’attività riabilitativa nei diversi regimi assistenziali ex art. 26 L. 833/78;

VISTO l’art. 1 comma 796, lettera t) della legge 27 dicembre 2006, n.296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” che ha disposto quanto segue:

- *“le regioni adottano provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1 gennaio 2008 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private, di cui all’articolo 8-quater comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non confermate dagli accreditamenti definitivi di cui all’art. 8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo”*,

successivamente modificato dal D.L. 30.12.2013, n. 150 che fissa al 31 ottobre 2014 il termine per l’adozione degli atti di accreditamento istituzionale;

VISTO il DPCA n. 170 del 22 maggio 2014 concernente: “Recepimento delle disposizioni normative della Legge n. 15 del 27 febbraio 2014, che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge n. 150 del 30 dicembre 2013, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, in particolare la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 – modifica del termine per la cessazione degli accreditamenti provvisori non confermati dagli accreditamenti definitivi”

VISTA la L.R. 10 agosto 2010, n. 3 Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della regione Lazio” art. 1, commi da 18 a 26 – “Disposizioni per l’accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio sanitarie private “

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTO in particolare l'art.1, comma 26 della citata L.R. n. 3/2010 nella parte in cui prevede che:

- *“per la definizione dei procedimenti di accreditamento istituzionale definitivo di cui ai commi dal 18 al 25, la normativa regionale vigente in materia si applica in quanto compatibile con le disposizioni di cui ai medesimi commi, nonché con gli ulteriori provvedimenti di attuazione degli stessi”;*

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010, avente ad oggetto: “Approvazione di: “Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie” (All. 1), “Requisiti ulteriori per l'accreditamento” (All. 2), “Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie (SAAS) – Manuale d'uso” (All. 3). Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3;

TENUTO CONTO che con il predetto decreto commissariale n. U0090/2010 è stato avviato il procedimento di accreditamento definitivo, ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accreditamento definitivo istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, mediante la presentazione delle relative domande entro il termine del 10 dicembre 2010 tramite il Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie, realizzato da LAit S.p.A;

CONSIDERATO altresì, che, come previsto dal citato Decreto Commissario ad Acta n. U0090/2010:

- a) le istanze di conferma dell'autorizzazione e di accreditamento definitivo istituzionale devono intendersi riferite esclusivamente alle strutture nelle quali viene esercitata almeno un'attività accreditata e i relativi effetti non si estendono ad eventuali ulteriori sedi, in cui vengano svolte attività meramente autorizzate, anche se appartenenti al medesimo soggetto;
- b) per le strutture nelle quali si eserciti almeno un'attività accreditata il provvedimento di autorizzazione all'esercizio riguarderà l'intera struttura, mentre il titolo di accreditamento sarà riferito esclusivamente alle attività già accreditate alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010, avente ad oggetto: “Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e s.m.i” con il quale è stato

- adottato il provvedimento di ricognizione di cui all'art. 1, comma 22, Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i, prendendo atto delle domande, presentate nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa, ricomprese nell'allegato A (“Elenco strutture sanitarie e socio sanitarie che hanno compilato ed inviato il questionario di autovalutazione in relazione sia alla conferma della autorizzazione che all'accreditamento definitivo”), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso ;
- preso atto del fatto che le domande di cui all'allegato B (“Elenco delle strutture sanitarie e socio sanitarie che hanno presentato solo domanda di conferma all'autorizzazione”), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso, presentavano elementi di incompletezza in ordine ai quali la Regione Lazio si riservava ulteriori approfondimenti e verifiche e pertanto non potevano essere inserite nell'elenco ricognitivo di cui all'allegato A;

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

DATO ATTO che:

- quanto riportato nei suddetti elenchi si riferisce esclusivamente al contenuto delle dichiarazioni rese in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione;
- l'inclusione del soggetto/struttura nel suddetto provvedimento ricognitivo non fa sorgere, di per sé, in capo all'interessato alcuna posizione di interesse giuridico qualificata né in ordine alla conferma dell'autorizzazione, né in ordine al rilascio dell'accreditamento, né in ordine a pretese di carattere patrimoniale neanche a titolo di indebito arricchimento;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0007 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: "Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 art.2, comma 14. Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accreditamento istituzionale definitivo";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: Modifica dell'Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 – Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie".

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 13 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto "Procedimento di accreditamento definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Regolamentazione verifica requisiti";

VISTA la legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 concernente "Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013" art. 1, commi dal 123 al 126;

TENUTO CONTO che la Associazione Raggio di Sole – Onlus, (p.IVA 03523381006) sede legale via Publio De Tommasi, 21, legale rappresentante sig.ra Franca Roehrsen, nata a Roma il 26/02/1937, ha aderito alle procedure di cui al DPCA 90/2010 ed ha presentato la documentazione in virtù del DPCA n. 7 del 3 febbraio 2011 e s.m.i

TENUTO CONTO che in ottemperanza a quanto stabilito nel DPCA n. 13/2011 sopraccitato:

- il Direttore Generale di ciascuna ASL ha costituito apposita Commissione di verifica;
- i componenti della predetta Commissione hanno avuto accesso "*a tutte le informazioni e alla documentazione inserita nel sistema SAAS dai soggetti provvisoriamente accreditati, ai sensi dei Decreti del Commissario ad Acta n. U0090/2010 e n. U0007/2011 e s.m.i anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione in ordine al possesso dei requisiti minimi richiesti e ai titoli di autorizzazione e di accreditamento provvisorio posseduti.*";
- l'equipe operativa costituita in seno alla Commissione di verifica della Azienda Asl Roma B ha proceduto al sopralluogo presso la sede operativa sita in via Publio De Tommasi, 21, Roma;
- "*il Coordinatore della Commissione di verifica, acquisiti dai responsabili dei servizi interessati gli esiti della verifica, ivi inclusa la completezza e la regolarità della documentazione inviata informaticamente ai sensi del Decreto Commissariale n. U0007/2011 e s.m.i.*", ha trasmesso apposita relazione al Direttore Generale dell'ASL

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Roma B che sulla base della predetta relazione, ha rilasciato l'attestazione di conformità ai requisiti richiesti trasmettendola alla Direzione Regionale competente;

RILEVATO che a seguito della verifica istruttoria dei titoli effettuata dalla Commissione della ASL della Roma B, la suddetta struttura risulta operante in base ai seguenti provvedimenti:

- DPGR 149 del 05.02.1996
- DGR 2591 del 19.12.2000

PREMESSO altresì che

- con determinazione n. B02938 del 18 maggio 2012 concernente: "Strutture sanitarie di cui alla L.R. 12/2011 comma 124 Modifica comma 14 art. 2 L.R. n. 9/2010. Piano di adeguamento e relativo cronoprogramma – nulla osta regionale" era stato rilasciato nulla osta regionale al piano di adeguamento ed alla prosecuzione dell'attività assistenziale;
- con nota prot. n. 93396/22.05.2013 della Direzione Salute e Integrazione socio sanitaria – Area Ufficio Speciale Temporaneo per l'attuazione della L.R. 12/2011 l'Associazione Raggio di Sole era stata diffidata a ripristinare i requisiti mancanti, a fronte della comunicazione della Commissione di verifica della Asl Roma B prot. CV186/20.12.2012 che evidenziava il non completamento dei lavori di adeguamento ai requisiti strutturali previsti dalla normativa vigente;
- con nota prot. n. 115776/24.06.2013 della Direzione Salute e Integrazione socio sanitaria – Area Ufficio Speciale Temporaneo per l'attuazione della L.R. 12/2011 venivano trasmesse al Direttore generale della Asl Roma B ed al Coordinatore della Commissione di verifica le controdeduzioni presentate dall'Associazione Raggio di Sole con nota prot. n. 270/10.06.2013 con l'invito ad esprimere il definitivo parere di competenza;

PRESO ATTO dell'attestazione di conformità rilasciata dal Direttore Generale dell'ASL Roma B prot. n. 0021655/2014 del 31.03.2014 con cui si attesta, sulla scorta della relazione della Commissione di verifica ex DPCA 13/2011, prot. n. CV 13 del 22.03.2014, che il centro di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 denominato Associazione Raggio di Sole – Onlus, sito in via Publio De Tommasi, 21 gestito Associazione Raggio di Sole – Onlus, (p.IVA 03523381006) sede legale via Publio De Tommasi, 21, è conforme ai requisiti previsti per l'autorizzazione all'esercizio nell'allegato C del Decreto del Presidente della regione Lazio in qualità di Commissario ad Acta e per l'accreditamento definitivo all'allegato 2 del DPCA n. 90/2010;

RILEVATO che la suddetta attestazione di conformità ai requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale sostituisce la comunicazione inoltrata con prot. n. 55932/2012 del 28.12.2012 dalla Azienda Asl Roma B, come comunicato dal Direttore generale della Asl Roma B con nota prot. n. 21655/2014;

VISTA la L.R. 18.05.1998, n. 14 che ha disposto per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale l'esenzione dal pagamento delle tasse sulle concessioni regionali;

RITENUTO, al riguardo, di rilasciare l'autorizzazione all'esercizio in favore della Associazione Raggio di Sole – Onlus, rappresentata dalla sig.ra Franca Roehrsen, nata a Roma, il 26/02/1937,

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

(P.IVA 03523381006), sede legale in via Publio De Tommasi, 21 in qualità di gestore del centro di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 denominato “Associazione Raggio di Sole – Onlus”, sito in via Publio De Tommasi, 21 per

- n. 21 posti residenza
- n. 30 posti in regime semiresidenziale

ed il relativo accreditamento istituzionale

- n. 21 posti residenza in mantenimento
- n. 30 posti in regime semiresidenziale in mantenimento

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono formalmente richiamate e che formano parte integrante del presente provvedimento

di rilasciare l'autorizzazione all'esercizio in favore della Associazione Raggio di Sole – Onlus, rappresentata dalla sig.ra Franca Roehrsen, nata a Roma il 26/02/1937, (P.IVA 03523381006), sede legale in via Publio De Tommasi, 21, in qualità di gestore del centro di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 denominato “Associazione Raggio di Sole – Onlus”, sito in via Publio De Tommasi, 21 per

- n. 21 posti residenza
- n. 30 posti in regime semiresidenziale

ed il relativo accreditamento istituzionale

- n. 21 posti residenza in mantenimento
- n. 30 posti in regime semiresidenziale in mantenimento

La direzione sanitaria è affidata alla dott.ssa Arianna Vitale, nata a Catanzaro (CZ) il 23/01/1981, laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza in data 08/07/2005, iscritta all'ordine dei Medici – Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Roma con numero d'ordine 55004, in possesso della specializzazione in Psicologia Clinica, dal 05/12/2009.

La Associazione Raggio di Sole – Onlus, è tenuta alle disposizioni di cui al Capo IV – Verifiche periodiche, vigilanza, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio del R.R. 2/2007 e s.m.i. e Capo III della L.R. 4/2003.

La Associazione Raggio di Sole – Onlus, dovrà inoltre comunicare le variazioni riguardanti la struttura (ampliamento, trasformazione o trasferimento della struttura medesima), la tipologia delle prestazioni, l'assetto organizzativo (sostituzione del direttore sanitario), l'assetto gestionale della attività (variazione della titolarità della gestione) che dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione.

L' Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, è tenuta alla vigilanza sulla permanenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento secondo quanto previsto dalla L.R. 4/2003 e s.m.i.

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. 50271992 e s.m.i.

Il presente provvedimento è notificato alla Associazione Raggio di Sole – Onlus, sede legale via Publio De Tommasi, 21 ed all'Azienda ASL Roma B.

Il presente provvedimento sarà, altresì, disponibile sul sito www.regione.lazio.it nella sezione "Argomenti – Sanità".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti

